

La novità introdotta dal decreto legge in materia di occupazione e semplificazione

Il Durc si scarica da internet

Consultazione esclusivamente telematica e in tempo reale

DI LUIGI OLIVERI

Durc consultabile in tempo reale. Il decreto legge con le «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» approvato mercoledì dal governo, interviene per risolvere uno dei problemi più intricati della burocrazia: l'acquisizione del documento unico di regolarità amministrativa.

Precedenti interventi normativi hanno insistito per la gestione in modalità informatica e telematica del Durc, ma sbagliando regolarmente strada. Infatti, in particolare per le verifiche che le stazioni appaltanti sono chiamate a svolgere sulle autocertificazioni delle imprese, di telematico c'è solo la procedura. Le amministrazioni sono comunque chiamate a «fare istanza», sia pure per via

telematica e attendere che entro i successivi 30 giorni Inps, Inail o Cassa edile rispondano, sempre per via telematica. Con il risultato che il lasso di 30 giorni tra richiesta e acquisizione del Durc spesso produce estreme difficoltà a rispettare i tempi di pagamento di 30 giorni.

Il decreto approvato dal governo pone rimedio a questi modi scorretti di interpretare l'utilizzo della telematica. E stabilisce che dalla data di entrata in vigore di un successivo decreto ministeriale attuativo, da adottare entro 60 giorni, «chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla

data di acquisizione» e sostituisce ad ogni effetto il Durc, salvo ipotesi di esclusione individuate dal decreto ministeriale citato.

Insomma, si decreta la fine del «diritto di proprietà» sulle informazioni relative al Durc, strenuamente fin qui difeso da Inps, Inail e Cassa edile. Non sarà più necessario «chiedere» e aspettare: basterà solo consultare online i dati che riguarderanno «i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa».

Il decreto attuativo disporrà che la verifica della posizione contributiva del-

le imprese avvenga tramite un'unica interrogazione telematica che agirà sugli archivi dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili, utilizzando la «cooperazione applicativa» dei software, per farli comunicare tra loro. Basterà solo indicare il codice fiscale del soggetto da verificare.

Il decreto legge contiene anche un embrione di semplificazione della «banca dati dei contratti pubblici» e di conseguenza nel complessissimo sistema dell'AvcPass. Infatti, stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo non vi sarà più l'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del dlgs 163/2006 (cioè il rispetto delle normative previdenziali) presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

di lavori. Del resto, l'accesso online in tempo reale ai dati del Durc renderebbe inutile l'intreccio di scambio dati tra amministrazioni appaltanti, Authority e Inps-Inail-Casse edili.

Un passo avanti ulteriore sarebbe, a questo punto, l'intera revisione dell'AvcPass, che al pari del Durc riformato, dovrebbe essere nulla più di una banca dati da consultare in tempo reale e non la procedura estremamente complessa, la cui farraginosità ha indotto a un rinvio della sua piena operatività al prossimo mese di luglio.

Infine, il decreto rende obbligatorio acquisire il Durc con la nuova modalità anche per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, sempre a partire dalla vigenza del decreto ministeriale attuativo.

© Riproduzione riservata